

Ente Erogatore Sicilia

Data di pubblicazione 24/07/1974

Oggetto L.R. 18 luglio 1974, n. 22.
Provvidenze straordinarie per l'economia siciliana. (artt. 30 - 34)

Obiettivo Per promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali e favorire l'accesso al credito d'esercizio, con l'art. 30 della L.R. 22/1974 la Regione è autorizzata ad integrare l'ammontare del fondo rischi e del monte fideiussioni costituito dalle imprese riunite in uno o più consorzi o società di garanzia collettiva fidi, basati sui principi della mutualità e senza scopo di lucro.

Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Sicilia sono autorizzate a promuovere la costituzione di consorzi.

Beneficiari Destinatari dell'integrazione sono i consorzi di garanzia fidi tra piccole e medie imprese industriali così definite:

- che abbiano per oggetto la produzione di beni o servizi nel territorio della Regione;
- che assicurino il mantenimento dei livelli di occupazione;
- che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 300 unità o, se superiore, abbiano investimenti fissi non superiori a 5.000 milioni purché non si tratti di imprese di produzione di energia elettrica, di imprese petrolchimiche, di raffinerie di olii minerali, di cementifici, qualunque sia il numero di dipendenti o la dimensione degli investimenti;
- imprese alberghiere che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 300 unità;
- imprese di montaggio, di manutenzione, edili, di smaltimento di rifiuti e di autotrasporto industriale;
- imprese rientranti nei settori indicati ai punti 2 e 9 della delibera CIPI 16 luglio 1986.

Sono escluse le PMI controllate o collegate attraverso partecipazioni dirette o indirette a complessi aziendali di dimensioni maggiori e le imprese artigiane iscritte all'albo di cui alla L. 860/1956.

Azioni La Regione finanzia l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi.

Spese ammissibili La suddetta integrazione viene concessa nella seguente misura:

- a) con una somma pari all'ammontare del fondo rischi per i consorzi ai quali aderiscano 10 imprese;
- b) con una somma pari all'ammontare del fondo rischi e del monte fideiussioni per i consorzi ai quali aderiscano più di 10 imprese.

L'intervento della Regione non può eccedere:

- l'apporto della singola impresa aderente al consorzio e, comunque, l'importo massimo di L. 100 milioni per ciascuna impresa stessa;

- l'importo di L. 500 milioni per ogni consorzio al quale aderiscano 10 imprese;
- l'importo di L. 4.000 milioni per ogni consorzio al quale aderiscano oltre 10 imprese.

Le camere di commercio che promuovono la costituzione di consorzi sono autorizzate ad integrare l'ammontare del fondo rischi e del monte fideiussione secondo le modalità previste per l'integrazione regionale. L'intervento di ciascuna CCIAA non può eccedere in ogni caso l'importo di lire 100 milioni per ogni singolo consorzio.

Ai fini dell'integrazione da parte della CCIAA per i consorzi ai quali aderiscono più di 10 imprese industriali, il monte fidejussioni è considerato di importo pari al fondo rischi, fermo restando il diritto di ciascun consorzio di costituire per il raggiungimento dei propri scopi un monte fidejussioni di importo superiore.

Ai consorzi possono aderire, assumendo la veste di sostenitori, anche enti, istituti di credito, associazioni ed aziende che, pur non fruendo dei servizi del consorzio stesso, concorrono al conseguimento delle sue finalità. La Regione integra i contributi versati al consorzio dai suddetti enti sostenitori in misura uguale all'apporto degli stessi. L'ammontare del contributo regionale non va computato ai fini del tetto massimo d'integrazione regionale al fondo rischi

Ogni qualvolta le imprese consorziate procedano all'aumento del fondo rischi, l'Amministrazione regionale e le camere di commercio sono autorizzate ad effettuare versamenti aggiuntivi ad integrazione del fondo stesso, nei limiti e con le modalità sopra indicate.

Procedure Il presidente del consorzio deve presentare domanda in duplice esemplare, di cui una in bollo, corredata dalla documentazione richiesta, all'Assessorato dell'industria e del commercio.

Data scadenza

Scadenza

Fonte normativa Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Riferimenti normativi L.R. 18 luglio 1974, n. 22 (G.U.R. 35/1974).

Modulistica

Circolare Ass. 22 giugno 1996, prot. n. 13668/1325 (G.U.R. 43/1996).
 Circolare applicativa degli artt. 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Regione Sicilia - Giunta regionale - Assessorato Regionale per l'industria e il commercio V.le Regione Siciliana, 4580 - 90146 Palermo Tel. 091 6961111
